

27889-22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Luciano Imperiali	- Presidente -	Sent. n. 739 sez.
Giovanna Verga		CC - 11/05/2022
Andrea Pellegrino	- Relatore -	R.G.N. 40384/2021
Emanuele Cersosimo		
Antonio Saraco		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) nata a (omissis)

rappresentata ed assistita dall'avv. (omissis) e dall'avv. (omissis)

(omissis) di fiducia

avverso l'ordinanza n. 114/2020 in data 28/09/2021 del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che la ricorrente è stata ammessa alla richiesta trattazione orale in presenza;

udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;

letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Pietro Molino, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio avanti al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza in data 28/09/2021, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data

1

12/06/2020 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di dissequestro dei beni, dei complessi aziendali e dei titoli, sottoposti a vincolo reale, nella titolarità della predetta.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di (omissis) è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità del gravame (artt. 322 bis, 323 e 324 cod. proc. pen.).

Si evidenzia come la ricorrente, tratta a giudizio unitamente al coniuge (omissis) per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 quinquies, comma 1, d.l. 306/1992, 7 d.l. 152/1991, per avere il secondo attribuito la titolarità della (omissis) s.r.l.", avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di salumi, latticini, altri prodotti alimentare alla prima, che gestiva in modo occulto, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale e di agevolare la consorceria di 'ndrangheta denominata (omissis)", cui confluivano almeno in parte i proventi, veniva assolta in primo grado (unitamente al (omissis)) dall'unica imputazione ascrittale (capo 82) con la formula "perché il fatto non costituisce reato". La pronuncia veniva confermata in appello, ove veniva disposta la restituzione di tutti i beni ad eccezione della società "(omissis) (omissis) s.r.l.".

Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il gravame "autoescludendo" i propri poteri di giudice cautelare in presenza di una pronuncia di confisca seppur non definitiva, aveva evocato un precedente giurisprudenziale, superato dalla successiva pronuncia delle Sezioni unite (sent. n. 48126 del 20/07/2017, Muscari) che, sebbene formalmente riguardante la posizione di terzi estranei nei confronti di una vicenda cautelare reale, aveva espresso principi generali di immediata applicazione nella fattispecie. In particolare, i giudici di legittimità, dopo aver decisamente ribadito il divieto di ricorrere alla procedura dell'incidente di esecuzione in pendenza del giudizio di merito, hanno superato l'interpretazione che negava al Tribunale del riesame il potere di intervenire in costanza di giudizio di cognizione e di disporre il dissequestro in presenza di un provvedimento di confisca non definitivo. Da qui la necessità di riaffermare che, nel caso di pronuncia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea applicazione del bene.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il gravame "autoescludendo" i propri poteri di giudice cautelare in presenza di una pronuncia di confisca seppur non definitiva, ha evocato un precedente giurisprudenziale in base al quale, in tema di misure cautelari reali, dalla data di deliberazione della sentenza di primo grado che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, l'imputato non può più esercitare i rimedi cautelari previsti dagli artt. 322 e 322 bis cod. proc. pen. per ottenere la restituzione di detto bene, ma può impugnare il capo della sentenza contenente tale statuizione ai sensi dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11914 del 19/10/2018, dep. 2019, Stummo, Rv. 275323).

2.1. In realtà, il principio in parola – pur se cronologicamente successivo – appare del tutto isolato e si pone in netto contrasto con quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 48126 del 20/07/2017, ric. Muscari e altro, che, sebbene formalmente riguardante la posizione dei terzi estranei nei confronti di una vicenda cautelare reale, ha espresso principi generali di immediata applicazione alla fattispecie. In particolare, i giudici di legittimità, dopo aver decisamente ribadito il divieto di ricorrere alla procedura dell'incidente di esecuzione in pendenza del giudizio di merito, hanno superato l'interpretazione che negava al Tribunale del riesame il potere di intervenire in costanza di giudizio di cognizione e di disporre il dissequestro in presenza di un provvedimento di confisca non definitivo. Inoltre, in detta pronuncia, viene definito il rapporto tra misure cautelari reali e provvedimento non definitivo di confisca e riaffermati i poteri di ordine generale del Tribunale del riesame in materia cautelare reale.

3. In tal senso, di particolare interesse per la fattispecie dedotta in giudizio, è l'esplicito riconoscimento della radicale diversità delle ragioni giustificatrici del sequestro preventivo rispetto a quelle della confisca. In tal senso, viene riaffermata la bontà dell'orientamento giurisprudenziale (cfr., Sez. 3, n. 39715 del 06/01/2010, Pignatelli, Rv. 248624; v. anche, Sez. 3, n. 42362 del 18/09/2013, Ariano, Rv. 256976) secondo cui, proprio il mancato passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, rende la stessa come non irrevocabile, situazione che, a ragione della sua non definitività, lascia inalterato il titolo giuridico dell'ablazione, che continua ad essere rappresentato dall'originario provvedimento di sequestro: di tal che "... il bene ... finché la sentenza non diviene irrevocabile, è indisponibile, non perché confiscato, ma perché sequestrato".

3.1. Fermo quanto precede - prosegue la Suprema Corte - "... proprio la natura incidentale del procedimento cautelare consente di ritenere che esso possa essere attivato anche nel corso del processo di cognizione. Esso infatti non

interferisce con il *thema decidendum* rimesso al giudice, ma incide su di un aspetto ... definito parentetico e che dunque non vincola e non rischia di contraddire la decisione definitiva del giudicante. Prova di ciò è costituita, per quel che riguarda le misure cautelari personali, dal fatto che, anche in pendenza del processo di cognizione e persino dopo la pronuncia di sentenza di condanna (in primo o in secondo grado), l'imputato può chiedere che sia rivalutata la sua posizione in relazione allo *status libertatis* e, in caso di risposta (ritenuta) insoddisfacente, può ricorrere al tribunale del riesame. Non si vede per qual motivo ciò non debba essere possibile per quel che riguarda le misure cautelari reali, con specifico riferimento al sequestro preventivo, posto che, da un lato, ricorre la *eadem ratio*; dall'altro, non può essere di ostacolo il dettato dell'art. 586, commi 1 e 2, cod. proc. pen., proprio per la natura incidentale della "questione cautelare" ...".

### 3.2. Riassumendo:

-l'eventuale confisca non definitiva di un bene sottoposto a sequestro non incide in alcun modo sul potere di riesaminare il titolo custodiale rappresentato dal sequestro, in quanto il titolo legittimante la temporanea ablazione del bene rimane solo ed esclusivamente il provvedimento di sequestro e non la confisca non definitiva;

-l'organo legittimato a compiere detto controllo, in assenza di irrevocabilità della pronuncia di merito, è il Tribunale del riesame.

Va quindi riaffermato il seguente principio di diritto: "*In tema di misure cautelari reali, nel caso di una pronuncia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene.*" (cfr., Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240; Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476; Sez. 5, n. 37489 del 07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026).

4. Da qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure cautelari, per il giudizio

### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure cautelari, per il giudizio.

Così deciso in Roma il 11/05/2022.


Il Consigliere estensore

Andrea Pellegrino



Il Presidente

Luciano Imperiali



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL \_\_\_\_\_ 18 LUG. 2022



Il Cancelliere  
**CANCELLIERE**  
Claudia Finelli

